

SEACSpa
38100 TRENTO – Via Solteri, 74**INFORMATIVA**
FISCALE 

Direttore Responsabile: Franco Bolner

Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461/805605

INFORMATIVA N. 230 BISTrento, 06.10.2008

SPAZIO AZIENDE

Gli esperti del Centro Studi SEAC predispongono mensilmente la rubrica “Spazio aziende” a disposizione degli abbonati alle Informative Fiscali.

“Spazio aziende” è destinato alla clientela dello Studio o dell’Associazione e contiene, con un linguaggio semplice e sintetico, un riepilogo delle ultime novità fiscali, alcuni commenti relativi ad argomenti di utilità generale e lo scadenziario degli adempimenti in campo fiscale.

In allegato si riporta “Spazio aziende” n. 10 del mese di ottobre 2008.

RIPRODUZIONE VIETATA



Con la collaborazione del Centro Studi SEAC siamo lieti di inviarLe il n. 10 di

SPAZIO AZIENDE – ottobre 2008

ULTIME NOVITÀ FISCALI


<p>Acquisto di beni e assenza di reddito</p> <p>Sentenza CTR Lazio 16.6.2008</p>	<p>L'acquisto di un immobile in assenza di un reddito adeguato può legittimare l'accertamento induttivo che tuttavia può essere reso inefficace qualora l'acquirente sia in grado di dimostrare, attraverso idonea documentazione bancaria, di aver ricevuto un finanziamento da parte di genitori, altri familiari o amici.</p>
<p>Contabilità presso terzi e liquidazione mensile "posticipata"</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 8.7.2008, n. 18676</p>	<p>Il contribuente che affida a terzi la tenuta della contabilità e opta per la liquidazione mensile "posticipata" dell'IVA deve procedere al versamento relativo al mese precedente ancorché il calcolo sia basato sulle annotazioni eseguite per il secondo mese precedente.</p>
<p>Agevolazione prima casa e individuazione abitazione di lusso</p> <p>Sentenza CTR Lazio 10.7.2008, n. 44/3/08</p>	<p>Al fine di usufruire dell'agevolazione prima casa è necessario che la stessa non sia considerata di lusso ex artt. da 1 a 7, DM2.8.69. Secondo l'art. 6 di tale Decreto, è di lusso, tra l'altro, l'abitazione avente una superficie superiore a 240 mq; per determinare tale superficie va considerata tutta l'area interna, compresi i muri perimetrali, i tramezzi interni e la zona camino e non soltanto la parte calpestabile.</p> <p>Nel calcolo devono invece essere escluse, per espressa previsione normativa, le parti esterne (balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e posto macchina).</p>
<p>Utilizzo di dati acquisiti dalla Guardia di Finanza</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 3.9.2008, n. 22173</p>	<p>I dati, documenti e notizie acquisiti dalla GdF nell'ambito di un procedimento penale possono essere da questa trasmessi all'Ufficio ai fini dell'accertamento senza necessità di ottenere la preventiva autorizzazione da parte del pubblico ministero.</p> <p>La trasmissione non autorizzata di atti coperti dal segreto istruttorio rileva infatti soltanto nel giudizio penale e non anche in quello tributario.</p>
<p>Sanzioni e responsabilità solidale degli amministratori</p> <p>Sentenza Corte Cassazione 5.9.2008, n. 22464</p>	<p>Gli amministratori di una società di capitali non sono solidalmente responsabili per il pagamento delle sanzioni pecuniarie irrogate alla società per violazioni alla stessa imputabili in materia di imposte sui redditi.</p> <p>Il principio di solidarietà si applica infatti alle sole sanzioni civili previste dal DPR n. 602/73.</p>

COMMENTI

IL NUOVO ISTITUTO DELL'ADESIONE AI VERBALI DI CONSTATAZIONE

Nell'ambito della c.d. "Manovra d'estate" è stato introdotto un nuovo istituto denominato "**Adesione ai verbali di constatazione**", finalizzato a "semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione".

Il nuovo istituto, applicabile ai **verbali di constatazione (pvc) consegnati a decorrere dal 25.6.2008**, presenta alcuni **vantaggi**:

- sia **per il contribuente**, cui è data la possibilità di usufruire:
 - della **riduzione delle sanzioni** alla metà della misura stabilita in caso di accertamento con adesione (in sostanza, **le sanzioni sono ridotte ad un ottavo del minimo**);
 - della rateizzazione del pagamento delle somme dovute **senza necessità di prestare garanzie**;
-  Va tenuto presente, d'altra parte, che il nuovo istituto si traduce nella "accettazione", da parte del contribuente, dei contenuti del pvc, che vengono integralmente trasfusi nell'atto di definizione dell'accertamento parziale il quale, una volta notificato, costituisce anche il titolo per l'iscrizione a ruolo delle relative somme, in caso di mancato pagamento.
- sia **per l'Amministrazione finanziaria**, che può **definire in tempi più brevi** l'accertamento derivante dai pvc mediante il preventivo assenso del contribuente e senza passare attraverso la fase del contraddittorio.

ATTI OGGETTO DI ADESIONE

Possono essere oggetto di adesione i **verbali di constatazione** redatti dalla Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Dogane, contenenti rilievi che comportano l'emissione di **accertamenti parziali in materia di imposte sui redditi ed IVA**.

Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, l'adesione si riflette anche ai fini **IRAP**, nonché ai fini delle **addizionali IRPEF (regionale e comunale)**, delle **imposte sostitutive** e dei **contributi previdenziali** (con riferimento ai quali non sono comunque dovute sanzioni e interessi).

ADEMPIMENTI PROCEDURALI

L'adesione ai verbali di constatazione si realizza attraverso le seguenti fasi:


- **entro 30 giorni dalla consegna del verbale** il contribuente deve presentare al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate ed all'organo che ha emesso l'atto (Guardia di Finanza o Agenzia delle Dogane), utilizzando **a pena di nullità** l'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate, una comunicazione contenente la richiesta di "chiudere" quanto contenuto nel pvc. In pratica il contribuente non richiede un contraddittorio con l'Ufficio, ma "**accetta**" **in toto**, come sopra accennato, **i rilievi contenuti nel verbale**;
- **entro i successivi 60 giorni** l'Ufficio notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale, con indicazione delle somme dovute.
- **entro 20 giorni** dalla notifica dell'atto di definizione il contribuente deve **versare quanto dovuto**. È possibile effettuare il versamento **anche in forma rateale** (massimo 8 rate trimestrali o 12 se le somme dovute sono superiori a € 51.645,69) con applicazione degli interessi legali.

In caso di mancato pagamento delle somme dovute per l'adesione, l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle stesse, **con applicazione della sanzione** per l'omesso versamento (30%).

SOCI DI SOCIETÀ DI PERSONE

In presenza di un verbale riguardante una **società di persone**, l'avvio dell'adesione spetta esclusivamente al legale rappresentante della società (limitatamente alle imposte alla stessa imputabili, vale a dire IVA e IRAP) e non può essere dato autonomamente da un singolo socio per definire la propria posizione reddituale.

A seguito della comunicazione di adesione della società, l'Ufficio **notifica l'atto di definizione alla società** per le imposte ad essa imputabili. Contestualmente lo stesso Ufficio **notifica ai singoli soci un atto di definizione** in relazione al reddito di partecipazione ad essi attribubile. Ciascun socio/associato avrà quindi tempo 30 giorni per aderire presentando l'apposito modello e provvedere al pagamento di quanto dovuto entro 20 giorni.



SCADENZARIO DEL MESE DI OTTOBRE

Giovedì 16 ottobre

IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	Liquidazione IVA riferita al mese di settembre e versamento dell'imposta dovuta.
IVA DICHIARAZIONI D'INTENTO	Presentazione in via telematica della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese di settembre.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori a progetto – codice tributo 1004).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU DIVIDENDI	Versamento delle ritenute operate (12,50%) relativamente ai dividendi corrisposti nel terzo trimestre per partecipazioni non qualificate e deliberati dall'1.7.98 (codice tributo 1035).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Versamento delle ritenute operate a settembre relative a: <ul style="list-style-type: none"> • rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1038); • utilizzazioni di marchi e opere dell'ingegno (codice tributo 1040); • contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.

RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Versamento delle ritenute (4%) operate a settembre da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto/d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codici tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES).
INPS DIPENDENTI	Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di settembre.
INPS GESTIONE SEPARATA	Versamento del contributo del 17% o 24,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a settembre a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a settembre agli associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro, nella misura del 17% ovvero 24,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).

Lunedì 20 ottobre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione, anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari registrati o soggetti a registrazione, relativi a settembre.
VERIFICHE PERIODICHE REGISTRATORI DI CASSA	Invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle verifiche periodiche dei registratori di cassa effettuati nel terzo trimestre, da parte dei laboratori e fabbricanti abilitati.

Lunedì 27 ottobre

MOD. 730/2008 INTEGRATIVO	Termine per la consegna al CAF o ad un professionista abilitato del mod. 730 integrativo da parte dei soggetti (dipendenti, pensionati o collaboratori) che, avendo già presentato il mod. 730/2008, devono correggere errori che non incidono sulla determinazione dell'imposta ovvero che determinano un rimborso o un minor debito.
----------------------------------	--

Venerdì 31 ottobre

IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT TRIMESTRALI	Presentazione, anche via Internet utilizzando l'apposito software Intr@Web, degli elenchi riepilogativi delle cessioni intracomunitarie registrate o soggette a registrazione, relativamente al terzo trimestre.
IVA CREDITO INFRANNUALE	Presentazione all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, della richiesta di rimborso/compensazione del credito IVA relativo al terzo trimestre, utilizzando il mod. "IVA TR".
INPS DIPENDENTI	<ul style="list-style-type: none"> • Invio telematico del mod. DM 10/2 per le denunce contributive del mese di settembre; • Invio telematico del mod. EMens per le retribuzioni corrisposte nel mese di settembre. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi/lavoratori a progetto, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto esclusivo di lavoro.
INPS AGRICOLTURA	Invio telematico del mod. DMAG relativo alla denuncia delle retribuzioni degli operai agricoli erogate nel terzo trimestre.
RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2008	Termine (originariamente fissato al 30.6.2008) per: <ul style="list-style-type: none"> • il versamento (unica soluzione o prima rata) dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni posseduti, non in regime d'impresa, all'1.1.2008 (codice tributo 8055 per le partecipazioni e 8056 per i terreni); • la redazione e asseverazione della perizia giurata di stima.
IRAP OPZIONE PER IMPRESE INDIVIDUALI E	Presentazione in via telematica, da parte di imprese individuali e società di persone in contabilità ordinaria, della comunicazione per

SOCIETÀ DI PERSONE	l'esercizio dell'opzione, con effetto per il 2008, per la determinazione della base imponibile IRAP secondo le regole delle società di capitali.
---------------------------	--